

REGOLAMENTO DELL'AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE.

(approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2019 e con modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione del 3 settembre 2021)

Art. 1 Oggetto, finalità e ambito applicativo.

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'art. 36 nonché delle vigenti linee-guida A.N.A.C. Il limite d'importo si intende automaticamente aggiornato in relazione ai diversi limiti che dovessero essere nel tempo fissati dalla normativa nazionale.

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività di acquisizione di beni e servizi avvenga, in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Art. 2 Quadro normativo di riferimento

Le disposizioni del presente Regolamento fanno riferimento a:

- D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- Linee Guida A.N.A.C.;
- Codice civile in quanto compatibile.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a)** "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
- b)** "ANAC" Autorità Nazionale Anticorruzione, con funzioni di regolazione, controllo e vigilanza in materia di appalti pubblici;
- c)** "LINEE GUIDA" i provvedimenti di regolazione adottati dall'ANAC circa l'applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici;
- d)** "MEPA" Mercato elettronico della Pubblica amministrazione dove possono essere effettuate negoziazioni dirette e trasparenti per acquisti sotto la soglia comunitaria;
- e)** "OPERATORE ECONOMICO" una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese,

un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE), che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

f) “**AFFIDAMENTO DIRETTO**” la procedura semplificata di affidamento ad un operatore economico, regolata dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

g) “**INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO**” la procedura di acquisizione delle informazioni necessarie a rilevare la presenza sul mercato di operatori economici per procedere ad affidamento diretto;

h) “**PROCEDURA SELETTIVA**” la procedura di consultazione o di confronto comparativo tra operatori economici, assimilabile a una gara, regolata dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

i) “**INDAGINE DI MERCATO**” la procedura di individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure selettive semplificate, attraverso l’attività preordinata volta a conoscere il mercato, gli operatori economici interessati, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche di mercato, le clausole contrattuali generalmente accettate.

Art. 4 Responsabile unico del Procedimento.

1. Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per ogni procedura di affidamento di un appalto è nominato, in conformità al Codice dei Contratti pubblici e alle vigenti linee guida ANAC, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e, ove la natura della prestazione o eventuali esigenze organizzative lo richiedano, un Direttore dell’Esecuzione del contratto.

2. Il RUP segue la procedura di acquisizione nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

3. Ai fini del presente Regolamento è designato Responsabile Unico del Procedimento per ogni acquisizione sotto soglia il Dirigente della Società.

4. Per l’esecuzione dei propri compiti il RUP si avvale del supporto degli uffici aziendali rilevanti ai fini del procedimento d’acquisizione.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo circa il ruolo e le funzioni del RUP, si rinvia al vigente Codice dei Contratti pubblici e alle Linee guida ANAC.

Art. 5 Direttore dell’esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell’art. 111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. il Direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture provvede, anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato da AS2 assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è, di norma, lo stesso RUP, salvo la natura della prestazione e/o particolari esigenze organizzative richiedano la nomina di un soggetto distinto.

Art. 6 Commissione Giudicatrice

1. Nelle procedure di affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000 il cui criterio di affidamento sia quello dell'offerta economicamente vantaggiosa, ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria, la valutazione tecnica ed economica delle offerte è effettuata da una Commissione Giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

2. La commissione giudicatrice è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato da AS2, oltre alla figura del segretario verbalizzante, che non assume il ruolo di componente del collegio.

Art. 7 Acquisizioni di valore inferiore a 3000 euro

Il Dirigente di AS2 procede ad affidamento diretto, richiedendo due preventivi, per l'acquisizione beni o servizi di valore inferiore a 3000 euro.

Art. 8 Affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, AS2 può acquisire in modo autonomo beni e servizi di valore inferiore a € 40.000 mediante affidamento diretto a un operatore economico, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, in possesso di idonei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, tramite determinazione a contrarre o atto equivalente, con cui formalizza la scelta dell'operatore economico. Tuttavia l'Azienda si atterrà a quanto indicato dalle linee guida ANAC, salvo motivate ragioni di urgenza.

2. In relazione all'affidamento diretto, il RUP individua l'operatore economico con il quale procedere con libertà di forme..

3. L'individuazione dell'operatore economico con il quale procedere ad affidamento diretto può essere effettuata mediante un'indagine esplorativa del mercato.

Art. 9 Formazione di elenchi dai quali estrarre operatori economici con i quali procedere all'affidamento diretto

1. Il RUP può individuare gli operatori economici ai quali affidare direttamente servizi o forniture ricorrendo ad elenchi predisposti da AS2 per la qualificazione di fornitori con i quali procedere ad affidamento diretto in base all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La formazione, la tenuta e la gestione dei suddetti elenchi di operatori economici e professionisti è oggetto di apposito Regolamento.

Art. 10 Procedura selettiva per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, per affidamenti di forniture e i servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35, AS2 procede mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

2. AS2 mediante lettera di invito o atto equivalente sottoscritto dal Dirigente invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare l'offerta.

3. L'invito riporta:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste al contraente;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo di giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione dei termini per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del presente regolamento;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) i requisiti soggettivi richiesti all'appaltatore e la richiesta di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso degli stessi.

Art. 11 Procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi

Ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, l'effettuazione degli acquisti avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta a fornitori abilitati, ovvero direttamente dai cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta.

Per gli acquisti sotto € 1.000 sussiste la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche.

Art. 12 Gestione delle procedure selettive semplificate mediante procedure telematiche

Nell'utilizzo del MEPA e in genere delle piattaforme telematiche di e-procurement, AS2 effettua le procedure selettive semplificate previste dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 utilizzando, per quanto possibile, le funzionalità messe a disposizione per la gestione telematica della procedura.

Art. 13 Ricorso alle procedure ordinarie per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie

AS2 può in ogni caso liberamente optare, anche per le procedure di valore inferiore alle soglie di cui all'art 35 del Codice dei contratti pubblici, per l'attivazione delle procedure ordinarie, anziché avviare quelle semplificate, qualora lo ritenga preferibile in considerazione delle condizioni di mercato e/o della complessità dell'acquisizione.

Art. 14 Conclusione della procedura

1. A conclusione delle operazioni di gara relative alla valutazione delle offerte nonché adottate le decisioni relative all'eventuale verifica delle offerte anomale, la commissione giudicatrice elabora la graduatoria di merito definitiva e formalizza la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. AS2 provvede all'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

3 L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Art. 15 Termine dilatorio

1. Il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del Codice dei contratti pubblici non si applica se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state

tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

2. Il termine dilatorio non trova altresì applicazione nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) del Codice dei contratti pubblici e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del Codice dei contratti pubblici.

Art. 16 Acquisizione di servizi e forniture di beni per ragioni di somma urgenza.

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio AS2 può acquisire servizi e forniture di beni attivando le procedure appositamente previste dall'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Art. 17 Disposizioni finali e rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente, in particolare al Codice dei contratti pubblici e alle vigenti Linee Guida A.N.A.C.

Qualora intervengano aggiornamenti, modifiche, integrazioni, abrogazioni al testo del D.Lgs. n. 50/2016 e alle Linee-guida ANAC, le norme del presente Regolamento che risultino contrastanti con i nuovi riferimenti normativi devono ritenersi disapplicate e automaticamente sostituite dalla normativa sopravvenuta.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua approvazione formale da parte del Consiglio di Amministrazione di AS2 s.r.l. e reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet www.as2srl.it alla sezione Società trasparente.